



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-42/19, 12 novembre 2020, ECLI:EU:C:2020:913	Sonaecom SGPS SA Contro Autoridade Tributária e Aduaneira	I	rinvio pregiudiziale	PT	non ultima istanza	J. Kokott, 14 maggio 2020		Principio di neutralità	nozione di soggetto passivo ai fini dell'IVA; diritto alla detrazione dell'IVA versata "a monte" da una holding "mista" per i cd. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza ricevuti al fine di acquisire una società target

Classificazione

-Diritto secondario
-Iva

Questione pregiudiziale

1) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente [Sonaecom] per servizi di consulenza connessi a una ricerca dimercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.
2) Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell'IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell'imposta sopportata dalla ricorrente [Sonaecom] relativamente al pagamento alla banca [BCPInvestimento] di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonaecom, società controllante del gruppo

Dispositivo

1) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull'acquisto di servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato realizzato ai fini dell'acquisizione di quote sociali in un'altra società, anche qualora tale acquisizione non abbia alla fine avuto luogo.
2) L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che una società holding mista il cui intervento nella gestione delle sue controllate sia frequente non è autorizzata a detrarre l'imposta sul valore aggiunto assolta a monte sulla commissione pagata a un ente creditizio per l'organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato ad effettuare investimenti in un settore determinato, qualora tali investimenti non abbiano alla fine avuto luogo e il capitale ottenuto mediante tale prestito sia stato integralmente versato alla società controllante del gruppo sotto forma di un prestito.

Nota redazionale

La sentenza in epigrafe ha ad oggetto il diritto alla detrazione dell'IVA in capo ad una holding "mista" per i cd. "transaction cost" relativi ai servizi di consulenza ricevuti al fine di acquisire una società target. Nel caso di specie, la holding acquistava uno studio di mercato ai fini dell'acquisizione di partecipazioni in un operatore di telecomunicazioni al quale si intendeva fornire prestazioni di servizi di gestione soggette ad IVA. Tale acquisizione, però, non si concretizzava. Nello stesso anno la holding versava ad una banca d'investimento una commissione per servizi relativi all'organizzazione, alla predisposizione e alla garanzia di collocamento di un prestito obbligazionario al fine di integrare la struttura di finanziamento delle partecipate per acquisire la società target. Poiché l'operazione di acquisizione non si era concretizzata, la holding decideva di mettere tale capitale a disposizione delle sue società controllante a titolo di prestito. Il giudice del rinvio dubitava della legittimità dell'integrale detrazione dell'IVA per i servizi di consulenza nonché per i servizi di organizzazione e predisposizione del prestito obbligazionario in quanto l'operazione di acquisizione societaria non si era realizzata cosicché la holding non avrebbero potuto realizzare operazioni soggette ad imposta.

La Corte di Giustizia ricorda che non è soggetto passivo ai fini dell'IVA la holding il cui unico oggetto consista nella mera acquisizione e detenzione di partecipazioni in altre società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime, in quanto tali attività non costituiscono un'attività economica ai sensi dell'art. 4 della Sesta direttiva (cd. holding "statica"). Nel caso in esame, la holding svolgeva anche un'attività economica consistente nella prestazione di servizi, a titolo oneroso, alle società partecipate, tra cui servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici, e può essere qualificata come una holding "mista", e, svolgendo un'attività economica, può essere considerata soggetto passivo ai fini IVA anche quando compie attività preparatorie all'acquisizione societaria purché intenda esercitare un'attività economica consistente nell'intervenire nella gestione di quest'ultima fornendole prestazioni di servizi soggette all'IVA.

Assodata la soggettività passiva delle holding "miste", la Corte si sofferma sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni consulenziali riconoscendone la spettanza secondo il principio generale del "nesso" diretto ed immediato che deve sussistere tra le operazioni "a monte" e le operazioni "a valle", senza peraltro che assuma rilevanza il fatto che l'operazione straordinaria non si sia concretizzata. Sarebbe, infatti, in contrasto con il principio della neutralità dell'IVA ritenere che l'attività economica della holding inizi solo a seguito dell'acquisizione in quanto, in tal modo, il soggetto passivo rimarrebbe inciso dal tributo nell'ambito della sua attività economica, senza dargli la possibilità di effettuare la detrazione.

Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta è parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un simile "nesso" diretto e immediato tra una specifica operazione "a monte" e una o più operazioni "a valle" che conferiscono un diritto alla detrazione. Simile detrazione è riconosciuta a condizione che i costi dei servizi inerenti alle prestazioni consulenziali siano ricompresi tra le spese generali della holding e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che essa fornisce (CGUE, 16 luglio 2015, causa C 108/14 e C 109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schifffahrt). Ai fini della detrazione dell'imposta assolta a "monte", non assume alcun rilievo il fatto che l'operazione di acquisto delle quote non si sia concretizzata, in quanto il diritto alla detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche laddove "l'attività economica prevista non è stata realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà". Poiché nel caso di specie i costi relativi allo studio di mercato costituivano spese per attività preparatorie nonché spese generali, la relativa IVA risulta legittimamente detraibile in virtù del principio di neutralità che caratterizza il funzionamento dell'IVA. La pronuncia in esame dà continuità al proprio orientamento espresso nel caso Ryanair (si veda CGUE, 17 ottobre 2018, causa C 249/17 Ryanair) ove la Corte riconobbe la spettanza del diritto alla detrazione in un'operazione di acquisizione societaria, non andata a buon fine a causa dell'intervento dell'Autorità per la Concorrenza, a condizione che tale acquisto fosse finalizzato a rendere prestazioni di servizi gestionali, soggetti ad IVA, alla società target. I giudici lussemburghesi, però, adducono ad opposte conclusioni con riferimento all'esercizio della detrazione dell'IVA versata per i servizi di organizzazione e predisposizione del prestito obbligazionario. Si sancisce, all'opposto, che un approccio secondo il quale il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte sia fondato unicamente sulla volontà del soggetto passivo relativamente all'uso dei beni e dei servizi acquistati, e non sull'uso effettivo di questi ultimi, rischierebbe di compromettere il funzionamento stesso del sistema dell'IVA. In conseguenza della mancata acquisizione societaria, avendo la holding utilizzato i servizi acquistati al fine di effettuare un prestito - operazione finanziaria esente da IVA - non spetta il diritto alla detrazione: il "nesso" diretto e immediato tra le spese sostenute per l'emissione del prestito obbligazionario ed il prestito effettuato alle società controllate prevale sull'intenzione iniziale di fornire servizi imponibili alla società da acquisire con il capitale ottenuto tramite il prestito obbligazionario. Ne discende, dunque che non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati "a monte", non essendo questi ultimi

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN